



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Lubrano, all'udienza del 24.11.2021, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **234/2019 R.G.M.L.**, decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e vertente

TRA

[REDACTED]
 elettivamente domiciliata in Vasto, via Nicola Bosco n. 35 A, presso lo Studio dell'avv. Fabio Giangiacomo, che la rappresenta e difende come da procura in atti

ricorrente

E

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Esposito, in virtù di procura generali alle liti con atto per Notar Valeria Morghen di Roma del 04.03.15 (Repertorio n. 172103, Raccolta n. 11095, registrato a Roma il 12.03.15 al n. 6081) elettivamente domiciliato presso lo stesso avvocato in Chieti, via Spezioli n., 32

resistente

FATTO E DIRITTO

[REDACTED], coniuge superstite di **[REDACTED]** deceduto il 2.01.2016, ha adito questo Tribunale esponendo: 1) che il proprio coniuge aveva lavorato per la Sevel s.p.a. dal 1980,



inizialmente addetto al reparto qualità; 2) che dal 1986 al 1996 aveva espletato le mansioni di verniciatore automezzi; 3) che, in particolare, detta mansione consisteva nell'eliminare le imperfezioni verificatesi nella precedente fase di verniciatura all'interno dei furgoni attraverso il carteggio e la verniciatura con vernici al nitro; 4) che dette lavorazioni venivano eseguite senza mezzi di protezione dalle inalazioni e mezzi specifici di aspirazione e aerazione e che le revisioni con spruzzo di vernice a solvente al nitro, anche a seguito delle proteste dei lavoratori, furono abbandonate dal 1996; 5) che a causa di dette lavorazioni il sig. ██████ aveva contratto un carcinoma del polmone, che ne ha provocato il decesso; 6) che ella ha presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento del diritto alla rendita per i superstiti, tuttavia rigettata dall'Istituto.

Sulla base di dette premesse ha quindi chiesto, previo riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata, la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennità ai superstiti, con decorrenza dal decesso del sig. ██████

Costituendosi in giudizio, l'INAIL ha contestato gli assunti avversari chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo all'uopo che la patologia contratta dal sig. ██████ era da imputarsi alla forte abitudine tabagica.

Escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa mediante lo scambio e il deposito di note difensive ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e decisa come da sentenza depositata in via telematica.

Il ricorso è fondato.

In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25



luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%. L'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata un'ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e a un coefficiente previsto nell'apposita tabella.

Ciò posto, il testimone escussi ha confermato le mansioni dedotte dal ricorrente e le relative modalità di espletamento.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste ██████████ ha una particolare valenza probatoria, atteso che egli che ha svolto le medesime mansioni del ricorrente per l'intero arco temporale dedotto.

In particolare, egli ha confermato che le mansioni espletate dal sig. ██████████ dal 1986 al 1996 consistevano nell'eliminare le imperfezioni create nella precedente fase di verniciatura all'interno dei furgoni attraverso il carteggio e la verniciatura con vernici al nitro, che dette lavorazioni venivano eseguite senza mezzi di protezione dalle inalazioni e mezzi specifici di aspirazione e aerazione ("... preciso che la linea è lunga ma non è arieggiata e pertanto tutti inalavano le sostanze della vernice e le polveri di carteggio"); che "nel 1996 la ditta ci diede le prime mascherine, per altro non adatte alla protezione di inalazione di solventi e vernici, bensì alla protezione solo delle polveri. Solo nel 1999 fummo dotati di idonee mascherine a carbone attivo idonee allo svolgimento delle lavorazioni svolte".

La patologia lamentata e la relativa natura professionale ha, quindi, trovato riscontro nella consulenza espletata.

In particolare, il consulente ha riscontrato che il sig. ██████████ era affetto dalla seguente patologia: "adenocarcinoma del polmone metastatico".

Relativamente all'allegata natura professionale della patologia, il consulente ha argomentato che "Verniciatura di interni ed esterni, di oggetti in legno e metallo, di automobili ed altri veicoli. La relazione tra esposizione a vernici ed aumentato rischio di tumore del polmone è stata confermata da una recente metanalisi, che ha analizzato i risultati di 47 studi di coorte, per un totale di oltre



11.000 addetti ai processi di verniciatura deceduti per tumore polmonare (RR: 1,35; 95% IC: 1,29-1,41). L'aumento di rischio conseguente all'esposizione alle vernici è risultato superiore nel sottogruppo di lavoratori non fumatori. La verniciatura è risultata inoltre essere fattore di rischio indipendente rispetto all'esposizione professionale ad altri cancerogeni", aggiungendo che "una neoplasia deve essere considerata di origine professionale se è dimostrata l'esposizione ad agenti cancerogeni lavorativi, dotati di idonea efficacia causale, indipendentemente dalla concorrenza di fattori extra lavorativi quali il fumo di tabacco. Motivi che limitano il riconoscimento delle MP".

Pertanto, ha così concluso: *"██████████ è stato affetto da "adenocarcinoma del polmone metastatico" di natura professionale. Diagnosi del 2 aprile 2015. Sulla scorta della documentazione prodotta, della attenta lettura della letteratura scientifica, in particolare dei dati epidemiologici correlati alla attività lavorativa svolta, possiamo affermare che la patologia "adenocarcinoma del polmone metastatico", diagnosticata il 2 aprile 2015, sia stata causa del decesso del medesimo e che l'attività di lavoro svolta nella linea di verniciatura sia stata concausa della patologia neoplastica del polmone".*

L'elaborato peritale in atti appare completo, coerente e adeguatamente motivato e, pertanto, le conclusioni in esso rassegnate si ritengono attendibili e condivisibili.

Ne consegue che l'INAIL deve essere condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, della rendita di cui all'art. 85, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, con decorrenza dalla data del decesso del sig. ██████████, sulle somme da corrispondere sono dovuti gli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.

Le spese del giudizio e le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell'INAIL.

La non particolare complessità della questione trattata giustifica liquidazione delle spese legali secondo gli importi minimi di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa.

accerta che l'adenocarcinoma del polmone metastatico, che ha causato il decesso del sig. ██████████, ha natura professionale;



condanna l'INAIL a costituire in favore della ricorrente la rendita ai superstiti ex art. 85, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, con decorrenza dal decesso del sig. ██████████, oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino al saldo;

condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.55200, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e IVA (se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

Si comunichi

Vasto, 24 novembre 2021

Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano

